TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Decreto 6690/13 SG.
Rep. 9361/13 SG.

Concordato preventivo n. 7/2012
G.D.: dott. A. Ceniccola
COELNA s.p.a.

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

1) **dott. Lucio Di Nosse** — **Presidente**
2) **dott. Aldo Ceniccola** — **Giudice rel.**
3) **dott. Angelo Del Franco** — **Giudice**

..*.*.*

letti gli atti del fascicolo n. 6690/2013 avente ad oggetto istanza di omologazione del concordato preventivo della Coelna s.p.a.;

visto il proprio decreto del 20.7.2012 con cui è stata aperta la procedura di concordato preventivo;

visto il proprio decreto del 11.7.2013 con cui si è dato atto che è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177 l.fall. per l'approvazione della proposta di concordato preventivo proposto dalla SON ed è stata fissata, ai sensi dell'art. 180, comma 1, l.fall. l'udienza del 9.10.2013 per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale;

preso atto della costituzione del debitore con atto depositato a mezzo dell'avv.to Luca Parrella, giusta procura in atti;

visto il parere reso dal commissario giudiziale in data 4.10.2013;

sciolta la riserva formulata all'udienza del 16.10.2013;

ha emesso il seguente

D E C R E T O

considerato che il piano concordatario prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento parziale in misura presumibilmente non inferiore al 40% dei crediti chirografari, mediante il realizzo delle attività oggetto di cessione;

che successivamente il piano concordatario è stato rettificato ed integrato sia per quanto concerne le attività che le passività, con una rimodulazione dei tempi di realizzo;

che in particolare i valori concernenti gli assetti aziendali, rilevanti ai fini della liquidazione delle attività concordatarie, sono costituiti dal corrispettivo della cessione dell'azienda, dai crediti da progetti, da titoli finanziari, da disponibilità liquide, da rimanenze e crediti verso clienti, per un attivo realizzabile pari ad € 6.339.000;

che il passivo privilegiato e prededucibile ammonta ad € 4.375.261,86 mentre quello chirografario ad € 15.167.559,59;

che pertanto la liquidazione dell'attivo dovrebbe portare al pagamento integrale dei crediti privilegiati e prededucibili ed al pagamento del 13,15 % (o del 16.60% nel caso di sussistenza della Polizza Vita MPS nei valori indicati dalla parte) dei crediti chirografari;

che i creditori hanno espresso il loro consenso nella misura del 64,45% e dunque la proposta concordataria ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 177 l. fall.;

che nel corso del giudizio di omologazione non sono state proposte osservazioni e la procedura si è svolta in modo regolare;

che, trattandosi di concordato per cessione, trova applicazione l'art. 182 con conseguente necessità della nomina del commissario liquidatore e del comitato dei creditori che dovrà assistere alla liquidazione;

che le spese sostenute per il giudizio vanno dichiarate irripetibili

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla Coelna s.p.a., nei confronti della massa dei creditori, in persona dei commissari giudiziali avv. A. Scala, avv. E. Chiusolo e d.ssa G. Fortuna, così provvede:

omologa il concordato preventivo presentato dalla **COELNA s.p.a.**, in persona dell'amm.re unico e legale rapp.te Petrillo Alfonso, con sede in Casoria (Na) alla v. F.lli Bandiera n. 9 (CF 06796141213);

nomina commissario liquidatore ..a.N.V. Mauro Marobbio.....

nomina il c.d.c., per assistere alle operazioni di liquidazione, così composto: Monte Paschi di Siena, Unicredit, Ital Luce s.r.l.

dispone che la liquidazione dell'attivo avvenga mediante procedure competitive secondo le modalità proposte dal commissario liquidatore ed autorizzate dal giudice delegato.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 180, comma 5, l.fall.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al commissario liquidatore, e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2013

Il giudice relatore/estensore
dott. A. Ceniccola

Il presidente
dott. L. Di Nosse

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 11 NOV 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO